# REGOLAMENTO (CEE) N. 2733/76 DELLA COMMISSIONE

**del 10 novembre 1976**

**relativo ad una gara permanente per la vendita di zucchero bianco, detenuto dall'organismo d'intervento belga e destinato all'esportazione, e recante sospensione temporanea della gara di cui al regolamento (CEE) n. 2101/75**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1487/76 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che, a motivo soprattutto dei problemi posti dal magazzinaggio dello zucchero offerto all'organismo d'intervento belga, risulta opportuno indire una gara permanente per la vendita in partite di detto zucchero; che è opportuno destinare quest'ultimo all'esportazione;

considerando che, per l'intervento, le norme generali e le modalità per la vendita dello zucchero mediante gara sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 447/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che stabilisce le norme generali in materia di intervento mediante acquisti nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2274/70 (4), e dal regolamento (CEE) n. 258/72 della Commissione, del 3 febbraio 1972, che stabilisce modalità d'applicazione per quanto riguarda la vendita di zucchero mediante gara da parte degli organismi d'intervento (5);

considerando che occorre stabilire un quantitativo minimo per offerta adeguato alla destinazione ma che consenta nondimeno di agevolare la partecipazione alla gara del maggior numero possibile di interessati;

considerando che la qualità dello zucchero che sarà posto in vendita rientra nelle categorie definite nel regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972, che fissa la qualità tipo dello zucchero bianco (6), e nel regolamento (CEE) n. 1280/71 della Commissione, del 18 giugno 1971, che stabilisce le modalità di applicazione inerenti all'acquisto di zucchero da parte degli organismi d'intervento (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1763/76 (8);

considerando che occorre prevedere, per la validità dei documenti di esportazione, una durata diversa da quella prevista dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2048/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dello zucchero (9), modificato dal regolamento (CEE) n. 719/76 (10);

considerando che al fine in particolare di accrescere il più possibile l'interesse per la presente gara e per quella di cui al regolamento (CEE) n. 2732/76 della Commissione, del 10 novembre 1976, relativo ad una gara permanente per la vendita di zucchero bianco detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e destinato all'esportazione (11), è opportuno sospendere temporaneamente quella prevista dal regolamento (CEE) n. 2101/75 della Commissione, dell'11 agosto 1975, relativo ad una gara permanente per la determinazione di un prelievo e/o di una restituzione all'esportazione di zucchero bianco (12), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2042/76 (13);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'organimo d'intervento belga è invitato a indire una gara permanente per la vendita di zucchero bianco da esso detenuto e destinato all'esportazione. La gara verte sulle restituzioni all'esportazione di tale zucchero.

2. La gara permanente riguarda i quantitativi di zucchero bianco suddivisi in partite ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 258/72 e secondo quanto indicato nell'allegato.

*Articolo 2*

La gara permanente e le gare parziali hanno luogo conformemente alle relative disposizioni del regolamento (CEE) n. 447/68 e del regolamento (CEE) n. 258/72, ed alle disposizioni che seguono.

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
(2) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 5.
(4) GU n. L 246 del 12. 11. 1970, pag. 3.
(5) GU n. L 31 del 4. 2. 1972, pag. 22.
(6) GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1.
(7) GU n. L 133 del 19. 6. 1971, pag. 34.
(8) GU n. L 197 del 23. 7. 1976, pag. 32.
(9) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 31.
(10) GU n. L 84 del 31. 3. 1976, pag. 27.
(11) Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.
(12) GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 5.
(13) GU n. L 227 del 19. 8. 1976, pag. 11.

*Articolo 3*

La gara permanente rimane aperta fino alla data della gara parziale nella quale sono aggiudicate le restituzioni per le partite in causa o, se del caso, la restituzione per l'ultima partita restante o per il quantitativo residuo della partita. In questo caso, la gara permanente è automaticamente sospesa a decorrere da tale data. Durante la gara permanente saranno indette gare parziali settimanali.

*Articolo 4*

1. In deroga al disposto dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CEE) n. 258/72, il termine di presentazione delle offerte la cui scadenza è prevista per mercoledì 8 dicembre 1976, scade alle ore 9.30 di martedì 7 dicembre 1976.

2. In deroga al disposto dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 258/72, la gara prevista per mercoledì 29 dicembre 1976 non avrà luogo.

*Articolo 5*

Un'offerta è valida soltanto se riguarda un quantitativo di almeno 1 000 tonnellate, o il quantitativo residuo di una partita, quando esso è inferiore a 1 000 tonnellate.

*Articolo 6*

In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 258/72, la cauzione di gara ammonta a 2 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco.

*Articolo 7*

Il prezzo che l'aggiudicatario deve pagare per 100 chilogrammi di zucchero è fissato per ogni partita come indicato in allegato. Esso si intende al netto di imposizioni interne, partenza deposito per merce caricata su mezzo di trasporto e per modo di presentazione della partita secondo quanto indicato nell'allegato.

*Articolo 8*

L'organismo d'intervento belga pubblica ogni settimana mediante affissione i quantitativi aggiudicati. Analoga pubblicazione ha inoltre luogo a Bruxelles, nei locali della Commissione all'uopo previsti.

*Articolo 9*

1. Le disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2048/75 non si applicano allo zucchero bianco da esportare in virtù della presente gara permanente.

2. I titoli di esportazione rilasciati in virtù di una gara parziale sono validi dalla data del loro rilascio fino allo spirare del quinto mese successivo a quello nel quale la gara ha avuto luogo.

3. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2048/75, il tasso della cauzione relativa alle licenze rilasciate per l'esportazione ai sensi del presente regolamento ammonta a 6,00 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco.

*Articolo 10*

1. La gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 2101/75 è sospesa fino alla data della gara parziale in virtù della quale si sono aggiudicati i quantitativi di zucchero indicati nell'allegato del presente regolamento e nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2732/76.

Tuttavia la durata di detta sospensione non può superare la data del 1° dicembre 1976.

2. La gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 2101/75 verrà automaticamente riaperta a decorrere dall'inizio del termine settimanale di presentazione delle offerte, previsto da detto regolamento, immediatamente successivo alla gara parziale in virtù della quale l'aggiudicazione di cui al paragrafo 1 ha avuto luogo e ad ogni caso al più tardi a decorrere dal 2 dicembre 1976.

*Articolo 11*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 1976.

L'articolo 9 si applica a decorrere dal 17 novembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

*ANNEXE — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX — BILAG*

| Référence du lot<br>Bezeichnung des Loses<br>Riferimento della partita<br>Referentienummer van de partij<br>Reference number of lot<br>Partiets betegnelse | Entreposeur et lieu d'entreposage<br>Lagerhalter und Lagerort<br>Immagazzinatore e luogo di deposito<br>Depothouder, opslagplaats<br>Storer and place of storage<br>Lagerhaver og oplagringssted | Quantité (t)<br>Menge (t)<br>Quantità (t)<br>Hoeveelheid (t)<br>Quantity (metric tons)<br>Mængde (t) | Dénomination qualitative<br>Qualitätsbezeichnung<br>Designazione qualitativa<br>Kwaliteitsaanduiding<br>Quality description<br>Kvalitetsbetegnelse | Présentation<br>Verpackung<br>Presentazione<br>Verpakking<br>Presentation<br>Præsentation | Prix (UC/100 kg)<br>Preis (RE/100 kg)<br>Prezzo (UC/100 kg)<br>Prijs (R.E./100 kg)<br>Price (u.a./100 kg)<br>Pris (RE/100 kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| B 1 | Sucrerie de Warcoing,<br>rue de la Sucrerie 1<br>à Warcoing | 3 000 | 2 | Vrac | 33,14 |
| B 2 | Suikerfabriek van Veurne<br>Zuidbergweg 40<br>te Veurne | 8 000 | 2 | Onverpakt | 33,14 |
| B 3 | Raffinerie tirlemontoise<br>Sucrerie de Wanze<br>à Wanze | 16 000 | 2 | Vrac | 33,14 |
| B 4 | Raffinerie tirlemontoise<br>Sucrerie de Brugelette,<br>rue des Carmes 34<br>à Brugelette | 4 000 | 2 | Vrac | 33,14 |
| B 5 | Opslagplaatsen van de Maatschappij Noord-Natie<br>Stadswaag 7 en 8,<br>Antwerpen | 10 000 | 2 | Papierzak „kraft"<br>5 zakken (50 kg) | 33,74 |